

D.R. n. 1373

IL RETTORE

- VISTO il D. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 24-bis;
- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. n. 170 del 14 marzo 2019);
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 15/11/2022, relativa al punto 2 all’O.d.g.;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’1/12/2022, relativa al punto 1 all’O.d.g.;
- VISTO il D.R. n. 1360/2022 con il quale sono state recepite le modifiche al Regolamento del Politecnico di Bari per il reclutamento di Tecnologi a tempo determinato ai sensi dell’art. 24-bis della Legge n. 240/2010

DECRETA

**Art. 1
(Emanazione)**

È emanato il “*Regolamento del Politecnico di Bari per il reclutamento di Tecnologi a tempo determinato ai sensi dell’art. 24-bis della Legge n. 240/2010*”, parte integrante del presente decreto, di seguito riportato.

**Art. 2
(Pubblicazione ed entrata in vigore)**

Il Regolamento è pubblicato sul Portale di Ateneo alla pagina “Regolamenti” (u.r.l.: <https://www.poliba.it/it/ateneo/regolamenti>), ed entra in vigore il giorno successivo alla stessa pubblicazione.

Bari, 19/12/2022

Il Rettore
Prof. Ing. Francesco Cupertino



**Politecnico
di Bari**

REGOLAMENTO DEL POLITECNICO DI BARI PER IL RECLUTAMENTO DI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24-bis DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione, il regime giuridico, l'attività ed il trattamento economico dei Tecnologi a tempo determinato di cui all'art 24-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Politecnico di Bari può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista.

Art. 2

Oggetto del contratto e attività del Tecnologo

1. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca e nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altri enti e organismi pubblici e privati.
2. In particolare, il Tecnologo svolge compiti di elevato contenuto tecnico e professionale a supporto delle attività di ricerca nell'ambito delle direttive impartite dal Responsabile della ricerca stessa o dal Responsabile della struttura di riferimento. Egli svolge, altresì, quelle attività di natura amministrativa strettamente connesse alla gestione dei progetti, nel cui ambito si esplica l'attività di ricerca.
3. Secondo le competenze, i requisiti d'accesso alla selezione e il trattamento economico previsto, sono individuati due profili di tecnologo:
 - a) Il Tecnologo di primo livello, che svolge, nell'ambito delle direttive impartitegli, funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione, correlate al progetto di ricerca, assumendone la responsabilità;
 - b) Il Tecnologo di secondo livello, che svolge compiti di collaborazione tecnica, correlati al progetto di ricerca, assumendo la responsabilità della correttezza tecnica delle soluzioni adottate.

Art. 3

Natura del rapporto

1. Il rapporto di lavoro del Tecnologo è di natura subordinata e a tempo determinato e può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Il relativo contratto ha la durata minima di 18 mesi ed è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva del contratto nell'ambito dell'Ateneo non può in ogni caso essere superiore a cinque anni.

2. In nessun caso il rapporto di lavoro può eccedere i limiti di legge, né trasformarsi a tempo indeterminato e, ai sensi dell'art. 24-bis, comma 5, della Legge n. 240/2010, non può dar luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o del personale tecnico-amministrativo dell'Università.

3. Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 4

Incompatibilità

1. Il contratto di cui al presente Regolamento non è cumulabile con altri contratti di lavoro subordinato e/o autonomi con enti pubblici o privati né con analoghi contratti con quest'Ateneo o con altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con il dottorato di ricerca, assegno di ricerca o altra attività di formazione post laurea. La posizione del Tecnologo a tempo determinato è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria; la posizione del Tecnologo a tempo determinato in regime di lavoro a tempo pieno è incompatibile con l'esercizio dell'attività libero professionale.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le vigenti disposizioni in merito alle incompatibilità e al cumulo di impieghi e incarichi previste per il personale tecnico amministrativo.

Art. 5

Trattamento economico

1. Il trattamento economico onnicomprensivo da corrispondere in tredici mensilità, spettante ai titolari dei contratti, è parametrato, in base ai requisiti richiesti:

- per il Tecnologo di primo livello, al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria EP, posizione economica EP3,
- per il Tecnologo di secondo livello, al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D, posizione economica D3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università.

2. L'onere complessivo del contratto, comprendente il trattamento economico spettante al Tecnologo sia fondamentale che accessorio e ogni altro onere eventualmente previsto dal bando di selezione, è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altri enti e organismi pubblici e privati.

Art. 6

Attivazione della procedura

1. Le richieste per il reclutamento di tecnologi a tempo determinato, corredate dal progetto di ricerca per il quale il tecnologo deve operare e a carico del quale è posto il trattamento economico spettante allo stesso, sono proposte dal Consiglio del Dipartimento o Centro e approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. La delibera o l'atto di richiesta deve contenere i seguenti elementi:

- a) il programma di ricerca in relazione al quale il Tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo;
- b) il profilo di Tecnologo di primo o secondo livello da reclutare e la descrizione della relativa attività;
- c) la durata del contratto, individuata in osservanza di quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento;
- d) il regime di impegno richiesto (tempo pieno/tempo parziale e, in quest'ultimo caso la percentuale

d'impegno);

e) le risorse destinate a garantire la copertura economica della spesa del contratto.

Art. 7

Procedura selettiva

1. Il reclutamento dei Tecnologi avviene previo espletamento di procedure pubbliche di selezione per titoli ed esami. Ai relativi bandi, redatti sia in italiano sia in inglese, viene data pubblicità sul sito web del Politecnico e su quelli del MUR e dell'Unione Europea e su ulteriori siti idonei alla più ampia diffusione.
2. Il bando di indizione della procedura, emanato con determina del Direttore Generale, contiene informazioni sulle specifiche funzioni del Tecnologo, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.
3. In particolare, nel bando sono indicati:
 - a) la descrizione del programma di lavoro nell'ambito del quale il Tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo;
 - b) livello di inquadramento (I o II livello);
 - c) la durata del contratto di lavoro;
 - d) la tipologia di contratto: se a tempo pieno o a tempo parziale e, in quest'ultimo caso, la percentuale d'impegno;
 - e) i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
 - f) gli eventuali documenti o autocertificazioni da presentare a cura dei candidati;
 - g) le prove d'esame e le relative modalità di espletamento nonché il punteggio attribuito ad ogni prova;
 - h) la valutazione minima per il superamento della prova;
 - i) eventuali titoli valutabili;
 - j) il responsabile del procedimento;
 - k) le incompatibilità;
 - l) l'importo del contributo per la partecipazione alla selezione pubblica.
4. Dalla data di pubblicazione del bando decorre il termine per la presentazione delle domande.

Art. 8

Requisiti di ammissione

1. Fermi restando i requisiti generali previsti dall'art. 2 del DPR 9.5.1994 n. 487 e ss.mm.ii., sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione pubblica i candidati in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) Tecnologo di primo livello:

laurea specialistica/magistrale, anche a ciclo unico, ovvero diploma di laurea dell'ordinamento previgente al DM n. 509/1999 (V.O.), nonché abilitazione professionale o particolare qualificazione professionale inerente al posto messo a concorso, come specificato dal bando. La qualificazione professionale può essere desunta anche dal possesso di titoli post lauream, quali il master universitario, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca;
 - b) Tecnologo di secondo livello:

diploma di laurea di durata triennale, nonché abilitazione professionale o particolare qualificazione professionale inerente al posto messo a concorso, come specificato dal bando.
2. Sono altresì ammessi alle procedure per il reclutamento delle predette figure di Tecnologo di primo o secondo livello i candidati che abbiano conseguito presso un'Università straniera una laurea dichiarata equipollente al titolo di studio richiesto dal bando, secondo la vigente normativa in materia. È cura del candidato, pena l'esclusione, dimostrare l'equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosca.

Art. 9

Prove concorsuali

1. Le prove sono volte a verificare la conoscenza degli argomenti d'esame, il possesso della qualificazione culturale e professionale richiesta in relazione all'attività di supporto alla ricerca da svolgere nonché il grado di conoscenza dei più diffusi software applicativi e della lingua inglese e/o di altra lingua straniera, secondo quanto stabilito dal bando di selezione.
2. Le prove concorsuali possono consistere in prove scritte e/o teorico pratiche e/o in colloqui.
3. Il punteggio complessivo attribuito ai titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo. I titoli valutabili sono riportati nel successivo art. 10.
Le prove si intendono superate con una votazione di almeno 21/30 in ciascuna di esse.
4. Le modalità di svolgimento delle selezioni sono stabilite nel bando di selezione.
5. Il candidato che per qualunque motivo non si presenti a sostenere le prove di esame è considerato rinunciatario alla procedura selettiva.

Art. 10

Titoli valutabili

1. Il bando di concorso può prevedere le seguenti categorie di titoli da valutare, purché attinenti alle attività del posto messo a concorso:
 - titoli di studio e formativi:
 - a) titoli di studio quali diploma di specializzazione post lauream, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento universitario, se non richiesti dal bando come requisito per l'accesso e utilizzato a tal fine dal candidato;
 - b) attestazioni di attività formative con valutazione finale rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da Pubbliche Amministrazioni o Enti privati.
 - titoli professionali:
 - a) esperienze professionali maturate nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato presso Università, soggetti pubblici o privati o nello svolgimento di attività libero professionali/collaborazioni/attività imprenditoriali svolte in proprio, di pertinenza del posto messo a concorso. L'esperienza professionale deve essere valutata per il periodo eccedente quello richiesto come requisito di accesso e utilizzata a tal fine dal candidato.
 - titoli di qualificazione tecnica o specialistica:
 - a) pubblicazioni scientifiche: articoli pubblicati su riviste scientifiche, comunicazioni pubblicate in atti di congressi, libri o contributi a libri, brevetti;
 - b) partecipazione, in qualità di relatore, a convegni, a corsi e a seminari.
2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo la prova scritta, ove prevista, e prima che si proceda alla correzione degli elaborati.
I punteggi attribuiti ai titoli sono fissati nel bando di selezione.

Art. 11

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice della selezione è nominata con decreto del Direttore generale.
2. L'incarico di commissario è attribuito tenendo conto prioritariamente della professionalità e della competenza sulle materie oggetto del concorso.
3. Le Commissioni sono costituite da tre membri e sono composte da un presidente e da due componenti esperti nelle materie oggetto del concorso. I componenti scelti tra il personale tecnico amministrativo devono rivestire una categoria e posizione economica almeno pari o superiore a quella del posto a concorso.

4. Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 art. 35 e ss.mm.ii, non possono fare parte della Commissione i componenti degli Organi di Governo dell'Ateneo, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Almeno un terzo dei posti di componente, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

Ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 art. 35-bis, non possono fare parte della Commissione coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale.

5. Alle Commissioni, come sopra composte, possono essere affiancati degli esperti per l'accertamento delle conoscenze linguistiche e/o informatiche. Del parere espresso dai predetti esperti le Commissioni tengono conto in sede di attribuzione del punteggio.

Art. 12

Formazione della graduatoria e approvazione atti

1. La graduatoria finale di merito è approvata con determina del Direttore Generale, previa verifica degli atti concorsuali da parte dell'Ufficio competente, e pubblicata sul sito web del Politecnico. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli.

2. In caso di parità di merito nella somma del punteggio conseguito nelle prove e nella valutazione dei titoli, la scelta del vincitore è determinata dai titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente in materia.

3. Dalla data di pubblicazione della graduatoria finale sul sito web dell'Ateneo decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13

Stipula del contratto

I candidati utilmente collocati nella graduatoria stipulano con l'Ateneo un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno o parziale, regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 14

Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Art. 15

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applica la disciplina prevista dal Codice civile, dal vigente CCNL del Comparto di appartenenza del personale amministrativo e tecnico dell'Università, dalle leggi vigenti in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento al D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. e alla Legge 240/2010 e ss.mm.ii..

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito web di Ateneo.